

Circolare 18/20

Bolzano, li 09/04/2020

Ulteriore rinvio dei pagamenti delle imposte del 16.04. e del 16.05.

Gentile Cliente,

in data 08.04.2020 è stato pubblicato un nuovo decreto che dispone il differimento dei pagamenti delle imposte dei mesi di aprile e di maggio.

## 1.1 Ritenute d'acconto per professionisti e agenti

Professionisti e agenti

- con un **fatturato inferiore a 400.000€** nel 2019 e
- **senza spese di personale nel rispettivo mese precedente**

potranno chiedere al committente di non trattenere le ritenute d'acconto sui ricavi e compensi percepiti tra il 17.03 e il 31.05.2020.

Il professionista o agente deve poi versare queste ritenute non trattenute per conto proprio entro il 31.07.2020 e gli importi sono rateizzabili in 5 rate mensili, senza applicazione di interessi o sanzioni.

Il professionista/agente deve **rilasciare al cliente una dichiarazione** che attesti l'osservanza dei criteri di cui sopra.

Nelle fatture elettroniche

- non deve essere esposta la ritenuta di acconto
- deve essere indicato nel campo "Causale" la dicitura: *"„Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 62, c. 7, DL 18/2020" ovvero "Man ersucht um die Nichtanwendung des Steuerrückbehalts gemäß Art. 62, Abs. 7, GD 18/2020";*
- la sezione relativa alla ritenuta nella fattura elettronica non deve essere compilata.

Salvo questa richiesta di non applicazione **non sono previsti ulteriori rinvii per i versamenti delle ritenute d'acconto di professionisti ed agenti.**

## 1.2 Adempimenti fiscali, trasmissioni

Gli adempimenti fiscali dovuti tra il 08.03 e il 31.05.2020 (ad es. invio della dichiarazione IVA annuale, Intrastat, Esterometro, LIPE, ecc.) sono già stati rinviati al 30.06.2020.

È stato chiarito che anche gli adempimenti in merito alla registrazione di contratti di locazione e comodato (incl. imposta di registro) sono soggette al rinvio di cui sopra. Questo vale anche per la registrazione di atti pubblici e atti privati autenticati, non però per la fatturazione elettronica e i corrispettivi sia telematici che cartacei.

In relazione alle CU2020 è stato disposto il rinvio della consegna dal 31.03 al 30.04 e l'invio telematico delle CU2020 per la precompilata non viene sanzionato se effettuato entro il 30.04.2020.

### 1.3 Rinvio dei versamenti dei mesi di aprile e maggio 2020

Mentre i nuovi differimenti sono analoghi ai precedenti, sono stati modificati i criteri che le imprese e i professionisti devono soddisfare per poter applicare tale differimento.

Possono rinviare i versamenti le imprese e i professionisti

- **con ricavi 2019 fino a 50 mio.€** e un **decremento del fatturato** mese su mese per marzo e/o aprile 2019 e 2020 di **oltre il 33%**;
- **con ricavi 2019 oltre 50 mio.€** e un **decremento del fatturato** mese su mese per marzo e/o aprile 2019 e 2020 di **oltre il 50%**;

Tutte le imprese ed i professionisti **che non hanno subito i suddetti decrementi di fatturato devono effettuare i versamenti entro le scadenze normali**. Restano applicabili i rinvii stabiliti da decreti precedenti con riferimento alle imprese operanti nei settori maggiormente colpiti (si veda la ns. circolare 1120) almeno per quanto riguarda i versamenti di aprile. Per i versamenti del 16.05 anche per questi sono applicabili le nuove disposizioni.

In ogni caso, le scadenze saranno posticipate per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 01.04.2019.

Imprese e professionisti	Scadenza 16.04.2020	Scadenza 16.05.2020	Scadenza 16.06.2020	Scadenza 30.06.2020
Ricavi 2019 SOTTO i 50 mio. e diminuzione del fatturato > 33% marzo/aprile	<b>30.06.2020</b> IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi prev., Inail	<b>30.06.2020</b> IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi prev., Inail	<b>16.06.2020</b> IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi prev., Inail	Pagamento dei versamenti prorogati in unica o 5 rate
Ricavi 2019 SOPRA i 50 mio. e diminuzione del fatturato > 50% marzo/aprile	<b>30.06.2020</b> IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi prev., Inail	<b>30.06.2020</b> IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi prev., Inail	<b>16.06.2020</b> IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi prev., Inail	Pagamento dei versamenti prorogati in unica o 5 rate
Nessuna ovvero marginale riduzione dei ricavi	<b>16.04.2020</b> IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi prev., Inail	<b>16.05.2020</b> IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi prev., Inail	<b>16.06.2020</b> IVA, ritenute lavoro dipendente, contributi prev., Inail	

La riduzione del fatturato si determina confrontando i mesi marzo e aprile 2020 con marzo e aprile 2019.

Anche tutti i pagamenti posticipati dal 16.03 al 20.03.2020 saranno risanati retroattivamente ovvero il loro successivo pagamento fino al 16.04.2020 sarà esente da sanzioni ed interessi; di fatto, tutti coloro i cui pagamenti sono stati posticipati solo dal 16.03 al 20.03 possono effettuarli senza sanzioni fino al 16.04.2020.

Per quanto riguarda i contributi previdenziali, si presume che siano interessati anche quelli dei proprietari delle imprese e non solo quelli dei dipendenti.

Fatta salva la richiesta individuale di non applicazione ai sensi del punto 1.1, i versamenti delle ritenute di acconto di professionisti e agenti sono da versare alle loro normali scadenze.

**I versamenti del 16.03.2020 che sono stati differiti al 01.06.2020 restano comunque da versare a tale data ovvero in 5 rate.**

Distinti saluti,  
Interconsult – Pichler Steinmair Knoll  
Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

  